

Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(Approvato con deliberazione della G.C. n. 05 del 11/01/2018)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 18/04/2016 "Codice dei contratti e degli appalti pubblici" (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e dell'eventuale parte di somme a disposizione previste per lavori o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e al netto dell'I.V.A.
2. In relazione all'importo posto a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

IMPORTO INTERVENTO (in euro)		Aliquota percentuale
Fino a 500.000		2%
SUL DI PIU':		
Da 500.000	Fino a 1.000.000	1.9%
Da 1.000.000	Fino a 1.500.000	1.8 %
Da 1.500.000	Fino a 2.000.000	1.7 %
Da 2.000.000	Fino a 2.500.000	1.6 %
Oltre 2.500.000		1.5 %

3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo di cui ai commi precedenti sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. E' escluso dalla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale.
3. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, ai sensi dell'art. 113, comma 2 e comma 5, del codice;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997, per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori o per la partecipazione a corsi di formazione del personale.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse (collaboratore), indicando i compiti assegnati ed i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di incentivo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività secondo la seguente ripartizione:

– per i servizi o forniture:

SERVIZI O FORNITURE				
Attività	%	Prestazione	Ruolo	%
Responsabilità unica del procedimento	50	art. 31	Responsabile del procedimento	70
			Collaboratore/i amministrativo/i	30
Programmazione della spesa per investimenti	5	art. 21	Tecnico incaricato	70
			Collaboratore/i amministrativo/i	30
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	20	art. 113, c.2, c.5	Tecnico incaricato	60
			Collaboratore/i amministrativo/i	40
Direzione dell'esecuzione del contratto	20	art. 101	Direttore dell'esecuzione	70
			Collaboratore/i amministrativo/i	30
Verifica di conformità	5	art. 102	Tecnico incaricato	60
			Collaboratore/i amministrativo/i	40

– per le opere o lavori:

OPERE O LAVORI				
Attività	%	Prestazione	Ruolo	%
Responsabilità unica del procedimento	50	art. 31	Responsabile del procedimento	70
			Collaboratore/i tecnico/i	30
Programmazione della spesa per investimenti	10	art. 21	Tecnico incaricato	70
			Collaboratore/i tecnico/i	30
Verifica preventiva del progetto	5	art. 26, c.6, lett. c) e d)	Tecnico incaricato	80
			Collaboratore/i tecnico/i	20
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10	art. 113, c.2, c.5	Tecnico incaricato	60
			Collaboratore/i tecnico/i	40
Direzione dei lavori	20	art. 101	Direttore dei lavori	60
			Collaboratore/i tecnico/i	40
	5	art. 102	Collaudatore tecnico-amm.vo	80

Collaudo tecnico-amministrativo-statico-Certificato di regolare esecuzione			Collaboratore/i tecnico/i	20
--	--	--	---------------------------	----

2. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte da personale formalmente incaricato, ad esempio nel caso in cui le corrispondenti funzioni vengano svolte con ricorso ad incarico professionale esterno, la relativa quota percentuale verrà ripartita proporzionatamente tra le attività effettivamente svolte, in modo che la somma delle percentuali rimanga pari a 100.
3. Le diverse quote di incentivo, come sopra determinate, possono essere liquidate in favore di uno stesso dipendente, qualora allo stesso vengano assegnati i corrispondenti compiti o in assenza di un collaboratore.
4. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
5. Qualora il personale dipendente venisse incaricato di svolgere i compiti di "Centrale unica di committenza" nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, verrà riconosciuta ai dipendenti formalmente incaricati una quota pari ad un quarto dell'incentivo previsto dall'art.2, comma 1.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, previo accertamento delle specifiche funzioni svolte dai dipendenti interessati. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive del predetto accertamento incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3, comma 1, e la relativa quota percentuale verrà ripartita proporzionatamente tra i ruoli e le attività effettivamente svolte, in modo che la somma delle relative percentuali rimanga pari a 100.
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione definitiva di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura:
 - nella misura dell'100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività del Responsabile del procedimento;
 - b) all'approvazione dei diversi stati di avanzamento dei lavori, servizi o forniture:
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, proporzionatamente all'importo dei diversi stati di avanzamento, incluso lo stato finale;
 - nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente per l'attività di collaudo in corso d'opera, sia tecnico-amministrativo che statico, proporzionatamente all'importo dei diversi stati di avanzamento, incluso lo stato finale;
 - c) all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità:
 - la restante quota del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività del Responsabile del procedimento;
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20% della quota complessiva corrispondente per l'attività di collaudo in corso d'opera, sia tecnico-amministrativo che statico.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 4.

4. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2, riconducibili all'attività del personale incaricato e non giustificabili da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente, si applicheranno le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 33% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
- b) incremento dei tempi fino al 66% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- c) incremento dei tempi oltre il 66% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 15%.

5. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, per le attività previste dall'articolo 2, riconducibili all'attività del personale incaricato e non giustificabili da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente, si applicheranno le seguenti penali:

- d) incremento dei costi fino al 33% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
- e) incremento dei costi fino al 66% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- f) incremento dei costi oltre il 66% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

6. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2, riconducibili all'attività del personale incaricato, si applicheranno, le penali di cui al comma 5.

7. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 9 – Disposizioni varie

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 10 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale approvato.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.
3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, comma 2, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016.
4. Il presente regolamento trova applicazione anche per gli appalti di lavori, servizi o forniture di cui al comma precedente, in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore.